Protocollo N.0097498/2019 del 09/04/2019

Firmatario: alberto dellavalle

cumento Principale

Comune di Rimini

Dipartimento del Territorio

Settore Infrastrutture Mobilità e Qualità Amientale

U.O. Qualità Ambientale

Via Rosaspina, 7 – 47923 Rimini Tel. 0541/704709

www.comune.rimini.it

dipartimento3@pec.comune.rimini.it

# ABBRUCIAMENTO CONTROLLATO DI MATERIALE VEGETALE SUL LUOGO DI PRODUZIONE

#### IL DIRIGENTE

## PREMESSO CHE:

- II D.L. n. 91 del 24 Giugno 2014 (convertito con la L. n.116 del 11.08.2014) ha modificato il D.Lgs 152/2006 aggiungendo l'art. 182 - comma 6-bis, che esclude dalla gestione dei rifiuti le attività di raggruppamento e combustione in loco di piccoli cumuli (quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro) dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale effettuate nel luogo di produzione, demandando ai singoli comuni la regolamentazione, tramite apposita ordinanza sindacale, dei periodi e degli orari in cui consentire l'abbruciamento di tale materiale;

- pur essendo auspicabile l'adozione di pratiche agricole, quali ad esempio il compostaggio o la trinciatura, che permettono di eliminare, ridurre e riutilizzare la sostanza organica presente nei residui vegetali senza produrre fumi e quindi con un minore impatto sulla qualità dell'aria, l'art. 182 - comma 6-bis del D.Lgs 152/2006 consente l'abbruciamento in quanto "normale pratica agricola finalizzata al reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti";

# **CONSIDERATO:**

- che la combustione controllata dei residui vegetali costituisce pratica di lotta fitosanitaria e, per alcune fitopatie, è pratica obbligatoria di intervento;
- che sul territorio sono presenti coltivazioni agricole di modesta dimensione, soprattutto a carattere orticolo, ubicate a volte in terreni di non facile accesso, con conseguenti difficoltà logistiche che spesso si avvalgono dell'abbruciamento controllato dei residui vegetali come usuale e tradizionale pratica di gestione di tali residui.



Protocollo N.0097498/2019 del 09/04/2019

Firmatario: alberto dellavalle

cumento Principale

Comune di Rimini

Dipartimento del Territorio

Settore Infrastrutture Mobilità e Qualità Amientale

U.O. Qualità Ambientale

Via Rosaspina, 7 – 47923 Rimini Tel. 0541/704709

www.comune.rimini.it dipartimento3@pec.comune.rimini.it

- in particolari situazioni climatiche si sono riscontrate criticità dovute all'accensione di abbruciamenti controllati sia

in relazione ai fumi prodotti (qualità dell'aria e visibilità) sia a causa della produzione di faville che hanno fatto da

innesco per incendi boschivi e non boschivi (Dati CFS).

PRESO ATTO:

- che l'articolo 185 del D.Lgs. 152/06 comma 1 lettera f esclude dall'ambito di applicazione del medesimo decreto

" le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale

agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia

da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute

umana "

- che l'articolo 182 del D.Lgs. 152/06 comma 6-bis precisa che "Le attività di raggruppamento e abbruciamento in

piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo

185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il

reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di

massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali

è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di

sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui

sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività

possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al

rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";

- che il "Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2017-2021",

individua i periodi e le aree a maggior rischio di incendio nel territorio regionale stabilendo, tra l'altro quali siano le

azioni vietate in quanto determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio e quelle invece consentite tra

le quali rientrano le accensioni di fuochi con specifiche prescrizioni in occasione delle tradizionali feste paesane.

- che la Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n.1412 del 25/09/2017 "Misure per il miglioramento della

RIMIN

Protocollo N.0097498/2019 del 09/04/2019

Firmatario: alberto dellavalle

cumento Principale

Comune di Rimini

Dipartimento del Territorio

Settore Infrastrutture Mobilità e Qualità Amientale

U.O. Qualità Ambientale

Via Rosaspina, 7 – 47923 Rimini Tel. 0541/704709

www.comune.rimini.it

dipartimento3@pec.comune.rimini.it

qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del Nuovo Accordo di Bacino

Padano 2017" prevede che dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, se nei giorni di controllo (lunedì e giovedì) si

verifica l'avvenuto superamento continuativo nei quattro giorni antecedenti del valore limite giornaliero del PM10, i

Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, della provincia in cui è avvenuto il superamento, adottano

(anche con ordinanza) misure emergenziali, a decorrere dal giorno successivo, quali il divieto assoluto di

combustioni all'aperto di qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artifico, scopo intrattenimento, etc.),

anche relativamente alle deroghe consentite dall'art.182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152.

- che la Legge Regionale n.14 del 22/10/2018 "Attuazione della sessione Europea Regionale 2018 – Abrogazione e

modifiche di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali" ha portato da quattro a tre giorni di

superamento continuativo in cui far scattare le misure emergenziali.

- che con Ordinanza Sindacale emessa annualmente, relativa alle limitazioni alla circolazione dinamica privata e

regolamentazione impianti a biomassa legnosa, il Comune di Rimini ha adottato le misure emergenziali previste

dalla Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1412 del 25/09/2017 e dalla Legge Regionale n.14 del

22/10/2018.

VISTO:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" Titolo IV;

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- la Legge 21 novembre 2000, n. 353, Legge quadro in materia di incendi boschivi;

- Il R.D. 18 Giugno 1931 n. 773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" art. 57;

- il "Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2017-2021." della

Regione Emilia Romagna e successive modifiche e integazioni;

- le vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Regione Emilia Romagna e in particolare gli articoli

da 33 a 38 di tale norma.

- la Direttiva 2000/29/CE direttiva del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella

RIMIN

Protocollo N.0097498/2019 del 09/04/2019

Firmatario: alberto dellavalle cumento Principale

Comune di Rimini

Dipartimento del Territorio

Settore Infrastrutture Mobilità e Qualità Amientale

U.O. Qualità Ambientale

Via Rosaspina, 7 – 47923 Rimini Tel. 0541/704709

www.comune.rimini.it

dipartimento3@pec.comune.rimini.it

Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

- il Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 recante "Attenzione alla direttiva 2002/89/CE concernente le misure di

protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali"

che impongono l'adozione di misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria ai fini di impedire danni rilevanti

all'agricoltura e all'ambiente causati dai parassiti e garantire la sicurezza alimentare e la salute umana;

-Il "Regolamento comunale del Verde Urbano Privato e Pubblico e delle Aree incolte" artt. 7, 16 e 17 in cui si vieta

la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature e la bruciatura

delle stoppie e dei rifiuti negli orti urbani, nelle aree incolte, nelle corti di fabbricati nel forese non adibiti ad attività

agricola e nelle aree dismesse dalla coltivazione.

- Il "Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Rimini" Art. 8 che vieta l'accensione di fuochi, anche

momentaneamente, sul suolo pubblico, nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico e nei giardini e parchi pubblici

senza preventiva autorizzazione degli organi competenti.

- la Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n.1412 del 25/09/2017 "Misure per il miglioramento della

qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del Nuovo Accordo di Bacino

Padano 2017" e successive modifiche e integrazioni.

- la Legge Regionale n.14 del 22/10/2018 "Attuazione della sessione Europea Regionale 2018 – Abrogazione e

modifiche di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali" e successive modifiche e integrazioni.

- L'Ordinanza Sindacale emessa annualmente, relativa alle limitazioni alla circolazione dinamica privata e

regolamentazione impianti a biomassa legnosa nel territorio del Comune di Rimini.

RITENUTO NECESSARIO

in attuazione del quadro normativo sopra richiamato:

- garantire un sistema di gestione delle potature e dei residui vegetali agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente,

per l'innesco e la propagazione di incendi e per la diffusione di fitopatologie, fermo il rispetto della disciplina

comunitaria e nazionale vigente in materia ambientale e di prevenzione degli incendi;

COMUNE DI RIMINI

"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 D1 82/2005"

Protocollo N.0097498/2019 del 09/04/2019



Comune di Rimini

Dipartimento del Territorio

Settore Infrastrutture Mobilità e Qualità Amientale

U.O. Qualità Ambientale

Firmatario: alberto dellavalle Documento Principale

> Via Rosaspina, 7 – 47923 Rimini Tel. 0541/704709 www.comune.rimini.it dipartimento3@pec.comune.rimini.it

- disciplinare in materia uniforme sul territorio comunale l'attività di combustione dei residui vegetali sul luogo di produzione definendone le modalità ed i limiti anche per prevenire situazioni di rischio.

- prevenire eventuali criticità legate alla produzione di fumi in prossimità della viabilità e delle abitazioni e ridurre il rischio di incendio che può derivare dalla produzione di faville dai roghi che, in presenza di vento, sono da ritenersi potenziali inneschi di incendio;

- prevedere l'adozione di provvedimenti di sospensione degli abbruciamenti qualora sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

- regolamentare le combustioni di residui vegetali che vengono effettuate in occasione di tradizionali ricorrenze (ad esempio festa della Fogheraccia) in maniera tale che venga preservato e valorizzato il valore simbolico e culturale dei consueti roghi e che contestualmente venga comunque ridotto l'impatto negativo sulla qualità dell'aria oltre ai potenziali rischi di innesco.

- prevenire un'interpretazione ed un'applicazione difforme della normativa vigente sul territorio comunale;

- assicurare la massima tutela e prevenzione dai rischi di incendi e il rispetto della normativa ambientale.

**PRESO ATTO** 

- della nota prot. n. 356654 del 28/12/2018 "Affidamento alla Dott.ssa Elena Favi dell'incarico di responsabile dell'Unità Operativa Qualità Ambientale presso il Settore Infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale";

- della nota prot. n. 50279 del 19/02/2018 "Affidamento all'Ing. Alberto Dellavalle dell'incarico dirigenziale avente ad oggetto la direzione del Settore Infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale" e successiva integrazione prot. n. 60169 del 28/02/2018;

**ORDINA** 

1) che nell'ambito del territorio comunale paglia, sfalci, potature ed altro materiale agricolo vegetale e forestale non



COMUNE DI RIMINI

"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 D1 82/2005" Protocollo N.0097498/2019 del 09/04/2019

Firmatario: alberto dellavalle

cumento Principale

Comune di Rimini

Dipartimento del Territorio

Settore Infrastrutture Mobilità e Qualità Amientale

U.O. Qualità Ambientale

Via Rosaspina, 7 – 47923 Rimini Tel. 0541/704709

www.comune.rimini.it

dipartimento3@pec.comune.rimini.it

P

pericoloso (come definiti dall'articolo 185 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) proveniente dalla manutenzione di aree agricole e dalle attività svolte dalle imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, devono essere gestiti mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana.

2) In alternativa all'impiego dei residui indicati al punto 1 o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione, nel rispetto assoluto delle disposizioni e delle cautele di seguito indicate:

- le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione; a)
- b) durante tutte le fasi dell'attività e fino ad avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di fuochi e braci:
- c) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento così da contenere la produzione di fumo e faville;
- d) la combustione deve avvenire ad almeno 20 metri da edifici di terzi e comunque deve essere gestita in maniera tale che i fumi prodotti non vadano ad interessare direttamente gli edifici;
- e) possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo tre metri steri per ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti da fondi in cui sono stati prodotti. Per metro stero si intende il volume complessivo di 1m³ di pezzi di legno, compresi anche gli interstizi tra i pezzi.
- f) l'operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di forte vento e preferibilmente umide:
- g) nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore ai 100 metri dagli stessi, oltre a quanto previsto per i residui forestali dal Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco che circoscriva il sito dell'abbruciamento;



COMUNE DI RIMINI

"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 D1 82/2005"

Protocollo N.0097498/2019 del 09/04/2019

Firmatario: alberto dellavalle cumento Principale



#### Comune di Rimini

Dipartimento del Territorio

Settore Infrastrutture Mobilità e Qualità Amientale

U.O. Qualità Ambientale

Via Rosaspina, 7 – 47923 Rimini Tel. 0541/704709 www.comune.rimini.it

dipartimento3@pec.comune.rimini.it

P

- h) la combustione deve avvenire ad almeno 50 metri da autostrade, ferrovie e vie di grande comunicazione e comunque deve essere gestita in maniera tale che i fumi prodotti non vadano ad interessare direttamente tali infrastrutture;
- i) le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente ordinanza sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti;
- j) venga sempre preventivamente verificato che non siano state emanate disposizioni di sospensione, differimento o divieto degli abbruciamenti da parte di comuni e da altre amministrazioni competenti in materia ambientale nei casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).
- 3) Premesso che la combustione dei residui vegetali contribuisce all'aumento dei valori di polveri sottili (PM10) nell'aria, l'accensione di fuochi costituisce, in contesti particolari come quello delle feste paesane, una attività meritevole di essere autorizzata in maniera simbolica, nei limiti dimensionali stabiliti (al massimo 3 metri steri) e nel rispetto delle norme di sicurezza. Per particolari eventi e manifestazioni, di rilievo pubblico comunale, organizzati direttamente dall'Amministrazione comunale, o da terzi purché espressamente ritenuti dall'Amministrazione comunale di particolare rilevanza ai fini della valorizzazione del territorio, possono essere autorizzati spettacoli con allestimenti che prevedono la costituzione di cumuli che, pur nella necessità di assicurare le finalità di tipo simbolico del rogo, potranno avere dimensioni superiori a quelle sopra stabilite nella misura di quanto necessario per garantire una fruizione e una visibilità pubblica all'evento consentendo ad un numero rilevante di utenti di ritrovarsi per i festeggiamenti della ricorrenza tradizionale evitando così una dispersione particellare delle accensioni con il risultato comunque di ottenere una riduzione complessiva delle emissioni.

Pertanto, con particolare riferimento alla giornata del 18 Marzo, in occasione dello svolgimento della tradizionale manifestazione della Fogheraccia, gli abbruciamenti di residui vegetali, in contesti diversi da quelli rurali previsti per le attività agricole e per i quali vale quanto già stabilito dal precedente articolo 2, sono consentiti, nei termini e nelle modalità sopra indicate, solo se preventivamente autorizzati dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza che potrà avvalersi di eventuali pareri di Enti o Amministrazioni dello Stato (ad esempio Amministrazione comunale, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ,Regione Carabineri Forestale "Emilia-Romagna").



Protocollo N.0097498/2019 del 09/04/2019

Firmatario: alberto dellavalle cumento Principale

Comune di Rimini

Dipartimento del Territorio

Settore Infrastrutture Mobilità e Qualità Amientale

U.O. Qualità Ambientale

Via Rosaspina, 7 – 47923 Rimini Tel. 0541/704709

www.comune.rimini.it dipartimento3@pec.comune.rimini.it

Una volta autorizzata, l'accensione controllata dovrà essere comunicata, entro le 48 ore precedenti, alla Regione

Carabineri Forestale "Emilia-Romagna", al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e al Comune di Rimini. La

comunicazione dovrà contenere i dati relativi all'ubicazione del luogo in cui avviene l'attività e del relativo titolare,

tipologia e quantità dei residui oggetto di combustione e i riferimenti del soggetto che effettua o controlla le

operazioni di cui al presente articolo.

4) Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Emilia Romagna, la combustione

di residui vegetali agricoli è sempre vietata;

5) Il Comune di Rimini, anche su segnalazione della Regione Carabineri Forestale "Emilia-Romagna", ha facoltà di

sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni

meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia

necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze

locali.

6) Sono di consequenza vietate tutte le altre forme di abbruciamento di residui vegetali non disciplinate dal

presente atto.

ORDINA INOLTRE

di revocare la precedente ordinanza prot. n. 50260 del 11/03/2016.

SI RICORDA

Che in caso di attivazione delle misure emergenziali, previste dall'Ordinanza Sindacale relativa alle limitazioni alla

circolazione dinamica privata e regolamentazione impianti a biomassa legnosa nel territorio del Comune di Rimini,

sono vietate le operazioni di combustione all'aperto (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d'artificio, ecc.), anche

se preventivamente autorizzate (in deroga ex art.182, comma 6 bis del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006).

**INFORMA** 

- che avverso il presente procedimento è ammissibile ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 gg. ovvero

ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla notifica del presente atto;



COMUNE DI RIMINI

"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 D1 82/2005"

Protocollo N.0097498/2019 del 09/04/2019



Comune di Rimini

Dipartimento del Territorio

Settore Infrastrutture Mobilità e Qualità Amientale

U.O. Qualità Ambientale

Firmatario: alberto dellavalle Documento Principale

> Via Rosaspina, 7 – 47923 Rimini Tel. 0541/704709 www.comune.rimini.it dipartimento3@pec.comune.rimini.it

- che gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso l'U.O. Qualità Ambientale del Comune di Rimini (Via Rosaspina 7 Rimini – referente Dott.ssa Silvia Bugli tel 0541/704709) ove, secondo le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia;

- il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'U.O. Qualità Ambientale del Comune di Rimini, nella persona della Dott.ssa Elena Favi;
- il Responsabile del Provvedimento finale è il Dirigente del Settore Infrastrutture e Grande Viabilità, nella persona dell'Ing. Alberto Dellavalle

### **SANZIONI**

ferma restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 25 (venticinque) Euro a un massimo di 500 (cinquecento) Euro, come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 267/2000.

Le sanzioni applicabili in caso di illeciti amministrativi connessi agli incendi boschivi sono quelle previste dalla Legge-quadro n. 353/2000 (art. 10), degli articoli 423, 423-bis e 424 del codice penale e dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PFPM) che prevedono i divieti e le condotte attive dirette alla prevenzione degli incendi boschivi.

## **DISPONE**

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa:

- Al Prefetto di Rimini;
- Alla Regione Emilia Romagna;
- Alla Provincia di Rimini;
- A.R.P.A.E. sede provinciale di Rimini;
- Al Questore di Rimini;





e di Rimini	Settore Infrastrutture Mobilità e Qualità	Via Rosaspina, 7 – 47923 Rimini
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Amientale	Tel. 0541/704709
Dipartimento del Territorio	U.O. Qualità Ambientale	www.comune.rimini.it
		dipartimento3@pec.comune.rimini.it
		'
	e di Rimini ento del Territorio	Amientale

- Al Comando provinciale dei Carabinieri di Rimini;
- Al Comando di Polizia Municipale;
- Al Comando di Polizia Stradale;
- Al Comando provinciale Corpo Carabinieri Forestale;
- Al Comando provinciale Guardia di Finanza di Rimini;
- Al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Rimini

Agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Il Dirigente Settore Infrastrutture Mobilità e Qualità Ambientale Ing. Alberto Dellavalle (firmata digitalmente)

